



**Le vittime del naufragio di una nave battente bandiera panamense possono adire i giudici italiani con un'azione di responsabilità contro gli organismi italiani che hanno classificato e certificato tale nave**

*Tali organismi possono avvalersi dell'immunità giurisdizionale solo in quanto le loro attività siano state espressione dei pubblici poteri dello Stato panamense*

Nella sentenza Rina (C-641/18), pronunciata il 7 maggio 2020, la Corte ha statuito, in primo luogo, che un **ricorso per risarcimento danni, proposto contro persone giuridiche di diritto privato che esercitano un'attività di classificazione e di certificazione di navi per conto e su delega di uno Stato terzo, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001**<sup>1</sup> (in prosieguo : il «regolamento Bruxelles I») e, di conseguenza, nell'ambito di applicazione di tale regolamento, **qualora detta attività non sia esercitata in forza di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell'Unione**. In secondo luogo, essa ha affermato che il principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale non osta all'esercizio, da parte del giudice nazionale adito, della competenza giurisdizionale prevista da detto regolamento in una controversia relativa a un siffatto ricorso, qualora detto giudice constati che tali organismi non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.

Nel 2006, la nave *Al Salam Boccaccio'98*, battente bandiera della Repubblica di Panama, naufragava nel Mar Rosso, facendo più di 1 000 vittime. Alcuni familiari delle vittime e taluni passeggeri sopravvissuti al naufragio hanno adito il Tribunale di Genova (Italia), con un ricorso contro la Rina SpA e l'Ente Registro Italiano Navale (in prosieguo, congiuntamente: le «società Rina»), vale a dire, le società che hanno effettuato le operazioni di classificazione e di certificazione della nave naufragata, la sede sociale delle quali si trova a Genova. I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'eventuale responsabilità civile delle società Rina, facendo valere che dette operazioni erano all'origine del naufragio. Le società Rina hanno eccepito l'incompetenza del giudice adito invocando il principio dell'immunità giurisdizionale, dato che le operazioni di classificazione e di certificazione che esse hanno svolto sono state effettuate per delega della Repubblica di Panama e, di conseguenza, costituiscono una manifestazione delle prerogative sovrane dello Stato delegante. Il giudice adito, interrogandosi quanto alla competenza dei giudici italiani, ha sollevato una questione pregiudiziale.

In primo luogo, la Corte si è dedicata all'interpretazione della nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I, con riguardo alle attività di classificazione e di certificazione delle navi svolte dalle società Rina su delega e per conto della Repubblica di Panama, al fine di stabilire se i giudici italiani siano competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento<sup>2</sup>. La Corte ha ricordato, anzitutto, che, sebbene talune controversie tra un'autorità pubblica e un soggetto di diritto privato possano **rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I qualora il ricorso giurisdizionale**

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Detta disposizione prevede, segnatamente, che tale regolamento si applichi nella materia civile e commerciale.

<sup>2</sup> In forza di tale disposizione, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro in linea di principio sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

**verta su atti compiuti senza ricorrere ai pubblici poteri (iure gestionis), la situazione è diversa qualora l'autorità pubblica agisca nell'esercizio dei pubblici poteri (iure imperii).** A tal riguardo, la Corte ha affermato che è inconferente che talune attività siano state esercitate per delega di uno Stato: infatti, la sola circostanza che taluni poteri siano delegati con atto dei pubblici poteri non implica che essi siano esercitati iure imperii. Altrettanto vale nel caso in cui le operazioni in questione siano state compiute per conto e nell'interesse della Repubblica di Panama, dal momento che il fatto di agire per conto dello Stato non implica sempre l'esercizio dei pubblici poteri. Inoltre, il fatto che alcune attività abbiano una finalità pubblica non costituisce, di per sé, un elemento sufficiente per qualificare tali attività come svolte iure imperii. La Corte ha pertanto rilevato che, **per determinare se le operazioni oggetto del procedimento principale siano state realizzate nell'esercizio dei pubblici poteri, il criterio pertinente è il ricorso all'esercizio di poteri che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati.**

Su questo punto, la Corte ha rilevato che le attività di classificazione e di certificazione svolte dalle società Rina consistevano soltanto nel verificare che la nave esaminata soddisfacesse i requisiti fissati dalle disposizioni legislative applicabili e, in caso affermativo, nel rilasciare i certificati corrispondenti. Quanto all'interpretazione e alla scelta dei requisiti tecnici applicabili, esse erano riservate alle autorità della Repubblica di Panama. Certamente la verifica della nave da parte di una società di classificazione e di certificazione può, se del caso, condurre alla revoca del certificato per non conformità a tali requisiti. Tuttavia, una siffatta revoca non discende dal potere decisionale di dette società, le quali agiscono in un contesto normativo previamente definito. Se, a seguito della revoca di un certificato, una nave non può più navigare, ciò è dovuto alla sanzione che è imposta dalla legge. Conseguentemente, la Corte ha concluso che, **con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, le operazioni di classificazione e di certificazione realizzate dalle società Rina non possono essere considerate compiute nell'esercizio di prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto dell'Unione.**

In secondo luogo, la Corte ha esaminato l'eventuale incidenza, ai fini dell'applicabilità del regolamento Bruxelles I, dell'eccezione relativa al principio di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità giurisdizionale. La Corte ha affermato di aver già statuito che, allo stato attuale della prassi internazionale, **l'immunità giurisdizionale degli Stati non ha valore assoluto**, ma è generalmente riconosciuta quando la controversia riguarda atti di sovranità compiuti iure imperii. Per contro, essa **può essere esclusa se il ricorso giurisdizionale verte su atti che non rientrano nell'esercizio dei pubblici poteri.** L'immunità giurisdizionale degli organismi di diritto privato, quali le società Rina, non è generalmente riconosciuta per quanto riguarda le operazioni di classificazione e di certificazione delle navi, qualora esse non siano state compiute iure imperii ai sensi del diritto internazionale. Pertanto, la Corte ha concluso che detto principio non osta all'applicazione del regolamento Bruxelles I in una controversia come quella oggetto del procedimento principale, qualora il giudice adito constati che gli organismi di classificazione e di certificazione in oggetto non si sono avvalsi delle prerogative dei pubblici poteri ai sensi del diritto internazionale.

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*